

Prot. to 9/22

Prot. 16/22 ut



Tribunale di Pordenone
Il Presidente

Procura della Repubblica
il Procuratore

Letto ed applicato il d.l. 7 gennaio 2022 nr. 1.

Letto il DPCM 21 gennaio 2022.

Letta la Circolare del Ministero della Giustizia Prot.m_dg.DOG.13/01/2022.0006977.U
avente ad oggetto: Decreto legge 7 gennaio 2022 nr. 1 – Misure organizzative.

Premesso che l'obbligo vaccinale è stato esteso in modo tale da ricompredervi anche la
dose di richiamo ed inoltre l'obbligo vaccinale è stato imposto in capo a tutti i soggetti
residenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Premesso che il possesso della certificazione cosiddetta ordinaria diviene requisito
essenziale per l'accesso al Palazzo di Giustizia, anche per coloro che vi accedono per
esigenze non direttamente collegate alla attività processuale (quindi per la richiesta o il
ritiro di un certificato, per il deposito di una denuncia o di una istanza, per il ritiro di
documentazione, per ottenere informazioni, ecc.).

Ricordato che il decreto legge nr. 1/22 prevede che i datori di lavoro pubblici sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all'obbligo di
vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro.

Tenuto presente, infatti, che è stato espressamente imposto che "i responsabili della
sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9 sexies
del decreto-legge n. 52 del 2022 n 1" sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di
detenzione e di esibizione a richiesta del green pass "rafforzato" da parte degli obbligati
ultracinquantenni che appartengano alle categorie soggette al controllo ai sensi del
medesimo articolo 9-sexies.

Ritenuto necessario chiarire che alla data del 1° febbraio tutti gli over 50 sono in regola solo se:

- sono vaccinati con dose booster (terza dose)
- sono vaccinati con due dosi ma non sono passati più di 6 mesi dalla seconda dose
- sono vaccinati con una sola la prima dose e sono in attesa della seconda dose (da fare a 21 giorni di distanza dalla prima dose per il vaccino Pfizer e 28 giorni per il vaccino Moderna)

DISPONGONO

- a partire dall'1 febbraio 2022, tutte le persone che per qualsiasi ragione debbano o intendano accedere ai palazzi di giustizia, diverse da quelli appartenenti alle categorie cui è dedicata una disciplina peculiare (magistrati, avvocati, personale amministrativo, consulenti, parti e testimoni ecc.), debbono possedere il Green pass;
- a partire dal 15 febbraio 2022, ai fini dell'accesso negli uffici giudiziari, dovrà farsi applicazione delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni ed alla necessità del possesso del relativo green pass "rafforzato";
- sono esentati dalla potestà di verifica e di controllo relativa al possesso del green pass le parti ed i testimoni del processo.

Le esigenze di Giustizia per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari senza il requisito del possesso della certificazione verde Covid-19 (presentazione indifferibile e urgente di denuncia da parte di soggetto vittima di reato o richiesta di intervento giudiziario a tutela di persone minori di età o incapaci) saranno vagliate dal sostituto della Procura della Repubblica di turno esterno, al quale gli addetti di vigilanza posti all'ingresso del Palazzo di Giustizia potranno rivolgersi direttamente, esponendo il caso.

E' bene ribadire pertanto che è vietato l'accesso dei lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età all'interno del Palazzo di Giustizia che non abbiano rispettato l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 1 del citato decreto legge.

I rappresentanti della stampa e degli altri mezzi di informazioni, muniti di apposito tesserino e/o documento identificativo, potranno accedere senza limitazione di orario, purché in possesso di corrispondente e regolare certificazione verde Covid-19.

CHIARISCONO

Le persone di età superiore ai 50 anni, in quanto lavoratori pubblici devono possedere per l'accesso ai luoghi di lavoro il green pass "rafforzato" e sono tenuti ad esibirlo.

Il possesso del certificato verde "rafforzato, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

I soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Tutte le altre persone di età superiore ai 50 anni, ove non in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata non potranno comunque accedere al palazzo di Giustizia, a meno che non siano testimoni o parti nel processo.

Pordenone, 31 gennaio 2022

Il Presidente
dott. Lanfranco Maria Tenaglia



Il Procuratore della Repubblica
dott. Raffaele Tite

